



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIGI PROIETTI"
SEDE LEGALE VIA MARCO DECUMIO, 25 – 00174 ROMA Tel. 067615987
Cod. M.P.I. RMIC8G6005 – C.F. 97713300586
www.icgigiproietti.edu.it
PEO: RMIC8G6005@istruzione.it; PEC: RMIC8G6005@pec.istruzione.it

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

PREMESSA

Il presente Statuto è parte integrante del Regolamento d'Istituto e trae i suoi principi normativi dal D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 e dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007. Nasce per tutelare i diritti e favorire la consapevolezza dei doveri dei soggetti appartenenti alla comunità scolastica. Lo Statuto impegna la comunità scolastica, quella civile e le famiglie nella formazione e nella valorizzazione degli studenti come persone.

Art. 1 - Vita della comunità scolastica

1. La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte: fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente; contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del senso di responsabilità, dell'autonomia individuale; persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali che favoriscano l'inserimento nella vita sociale.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione e la possibilità di sviluppare temi liberamente scelti.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente Scolastico e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento d'Istituto, attivano con gli studenti, un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti o i loro genitori possono essere consultati per esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative, offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a promuovere le condizioni per assicurare:

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- offerte formative aggiuntive e integrative, anche attraverso l'attivazione di varie iniziative;
- percorsi concreti per il recupero di situazioni di ritardo, di svantaggio, di disagio nonché a favore della prevenzione e del recupero della dispersione scolastica;
- iniziative per promuovere le eccellenze;
- salubrità e sicurezza degli ambienti per tutti gli studenti;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica,
- opportunità ludiche e di apprendimento esperienziale;
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 3 - Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente la scuola e ad assolvere gli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, i sussidi didattici delle aule, dei laboratori, della palestra, della sala mensa in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola ed a se stessi.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e contribuiscono ad averne cura come importante fattore di qualità della vita all'interno scuola.

Art. 4. - Disciplina

1. Il Regolamento di Istituto individua i comportamenti richiesti e quelli vietati in riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3. Il Regolamento di Disciplina precisa le situazioni specifiche, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. Le sanzioni non hanno mai il fine di mortificare gli studenti né di diminuirne la dignità, ma sono sempre concepite con finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le famiglie degli alunni che arrecano danni all'edificio, agli arredi, ai sussidi dovranno provvedere alla loro riparazione o sostituzione.
6. Le eventuali sanzioni in ambito scolastico non devono comportare la privazione dell'attività motoria, della ricreazione, o consistere in un carico di compiti supplementari.
7. I comportamenti scorretti, verso gli insegnanti, il personale scolastico, i compagni, vengono problematizzati da un punto di vista didattico-educativo e trattati di conseguenza. Ciò non esclude che essi siano comunicati alle famiglie che agiranno in solido con la scuola, provvedendo a loro volta a scegliere comportamenti e sanzioni adeguate così che l'azione educativa nei riguardi dello studente risulti il più possibile omogenea.
8. In situazioni di particolare gravità, gli insegnanti possono richiedere l'intervento del Dirigente Scolastico.

IN PARTICOLARE PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

9. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle inattività in favore della comunità scolastica.
10. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
11. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
12. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di

pericolo.

13. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni (ex comma 12), in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

14. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 11, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 13.

15. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 14, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

16. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 10 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

17. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente, sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

18. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal Regolamento di Istituto che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da due docenti e due rappresentanti genitori designati dal Consiglio d'Istituto; lo presiede il Dirigente Scolastico.

2. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti contro le violazioni del Regolamento d'Istituto.

Art. 5-bis - Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri di ciascuno nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.

2. Nell'ambito delle prime settimane delle attività didattiche, l'istituzione scolastica realizza le iniziative più idonee per le attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'offerta formativa, del Regolamento di Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6 - Disposizioni finali

1. Il Regolamento dell'Istituto e gli altri documenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, sono adottati o modificati all'interno degli Organi Collegiali competenti.

2. I documenti di cui all'art. 5, comma 2, sono pubblici, permanentemente affissi all'albo dell'Istituto e consultabili sul sito dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessia LO BOSCO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)